



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 28 del 01/04/2017

Oggetto: Ricorso avanti alla Corte d'Appello di Ancona notificato in data 09.02.2017 –
Affidamento incarico legale all'Avv. Aldo Valentini – Impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

VISTO e RICHIAMATO l'atto della Giunta Comunale n. 16 del 27/03/2017 con il quale ha deciso la costituzione in giudizio di questo Comune avanti alla Corte di Appello di Ancona in opposizione al ricorso presentato da...*omissis*... per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Urbino, sez. Lavoro, n. 75/2016 del 7/9/2016, demandando al Responsabile del Settore Amministrativo gli atti consequenziali di sua competenza, ivi compresi gli impegni di spesa;

PREMESSO che in ottemperanza alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito alla pubblicazione dei dati personali contenute nel provvedimento del Garante stesso n. 49 del 07/02/2013, i dati personali relativi al soggetto interessato dal presente provvedimento sono stati celati con l'indicazione ...*omissis*... per la riservatezza dei dati personali in contenzioso giudiziario. Ad uso interno è stato predisposto apposito documento che è inserito nel fascicolo del presente provvedimento ove sono indicati i dati personali strettamente necessari per dar corso ai conseguenti adempimenti. I dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;

ATTESO che "... *omissis* ..." ha presentato ricorso contro il Comune di Sassofeltrio avanti alla Corte di Appello di Ancona notificato in data 9.2.2017 con il quale è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Urbino nr. 75/2016 del 7.9.2016;

RILEVATO che il suddetto ricorso è stato proposto avverso e per l'annullamento della citata sentenza nel giudizio n. 372/2011 Reg. Ric., con la quale sono state respinte le seguenti conclusioni:

"1) accertare e dichiarare la nullità del procedimento per violazione dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e conseguentemente, dichiarare nulli e/o annullare e/o disapplicare o comunque dichiarare inefficaci gli atti conclusivi del procedimento medesimo adottati in conseguenza di esso dal Comune di Sassofeltrio, e condannare il medesimo Comune, in persona del Sindaco, ad eliminare ogni conseguenza patrimoniale (sullo stipendio e sui trattamenti correlati, ivi comprese le indennità di fine rapporto e il trattamento di quiescenza) e non patrimoniale della sanzione subita (sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per giorni 10);

2) accertare e dichiarare la illegittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sassofeltrio e, conseguentemente, dichiarare nulli e/o annullare o comunque disapplicare e dichiarare inefficaci gli atti adottati dal Comune di Sassofeltrio, anche quelli successivi e connessi, e, conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione delle mansioni svolte fino al 15 marzo 2010 e, pertanto, condannare l'Amministrazione comunale, in persona del Sindaco, previa adozione degli atti necessari, al pagamento delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di posizione organizzativa non più corrisposte a partire dalla revoca dell'incarico avvenuta il 15 marzo 2010; da quantificarsi (con interessi e rivalutazione), tenendo conto che la somma percepita era pari ad euro 12.911,47 annui;

3) accertare e dichiarare il demansionamento della ricorrente rispetto alle mansioni che il contratto ascrive alla categoria D3 per il periodo di tempo che va dalla revoca dell'incarico di P.O. (15 marzo 2010) fino al momento della restituzione effettiva delle mansioni precedenti e quindi



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

condannare l'Amministrazione comunale, in persona del Sindaco, ad adottare gli atti conseguenti e necessari;

4) in ogni caso ed ulteriormente, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Sassofeltrio, in persona del Sindaco, a titolo contrattuale per inadempimento ed extracontrattuale per violazione del principio del *laedere*, ex artt. 2103, 2087, 2043 e 2059 c.c., per aver demansionato la ricorrente, per aver revocato illegittimamente l'incarico di posizione organizzativa, per averla illegittimamente ed ingiustamente sottoposta a procedimento disciplinare e per aver violato (anche mediante omissione del controllo dovuto al datore di lavoro) la sua integrità psico-fisica anche ponendo in essere, e comunque consentendo, atti di discriminazione;

5) conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a causa dei comportamenti descritti in narrativa che hanno determinato inadempimento contrattuale, violazione del principio del *neminem laedere*, ingiusta lesione del diritto alla salute fisica, mentale e psichica, nonché l'ingiusta lesione della dignità e della personalità;

6) e quindi condannare il Comune di Sassofeltrio, in persona del Sindaco, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e, in particolare, del danno non patrimoniale, come sopra descritto, quantificabile in euro 62.975,99 oltre all'aumento che il Giudice vorrà considerare come equo ai fini della c.d. personalizzazione del danno, o comunque nella diversa somma che risultasse accertata in corso di causa o comunque valutata equa dal Giudice, oltre rivalutazione ed interessi fino al saldo; oltre alla somma di euro 10.465,00 (o altra somma che si accerti in causa), a titolo di risarcimento per invalidità temporanea totale; oltre al risarcimento della invalidità temporanea parziale, nella somma che risulti accertata in causa; nonché dei danni patrimoniali, da quantificarsi in euro 1.683,99 o nella diversa somma che si accerterà in corso di causa, con rivalutazione ed interessi fino al saldo; oltre alla restituzione dell'indennità di posizione organizzativa della quale si è detto al precedente punto 2)".

RITENUTO opportuno che il Comune si costituisca in giudizio a tutela della propria posizione giuridica e della legittimità degli atti adottati;

CONSIDERATO che, in effetti, la mancata costituzione in giudizio potrebbe causare un danno grave all'Ente;

VISTO il preventivo di spesa presentato dall'Avv. Aldo Valentini, acquisito al prot. n. 1497 in data 27.03.2017, che prevede:

a) per la fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio un'anticipazione di € 3.000,00, comprensiva degli accessori di legge;

b) per l'intera fase del grado d'appello, l'importo di € 6.000,00, oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA, IVA), per complessivi € 8.754,72 (compresa ritenuta d'acconto);

PRESO atto che detto preventivo applica importi inferiori al minimo di legge;

RITENUTO conveniente ed opportuno conferire l'incarico di rappresentanza legale del Comune nel giudizio di cui in oggetto all'Avv. Aldo Valentini, che risulta idoneo all'espletamento dell'incarico in relazione all'esperienza maturata ed alle capacità professionali comprovate, anche in relazione alle attività precedentemente prestate in favore del Comune di Sassofeltrio con ottimi risultati conseguiti e che ha assistito l'Ente nel giudizio avanti a Tribunale di Urbino Sezione Lavoro che si è concluso favorevolmente per il Comune con la citata sentenza 75/2016;

DATO atto che l'Amministrazione non è dotata di un Ufficio Avvocatura e che all'interno dell'Ente non esiste un dipendente che possa assumere l'incarico di rappresentanza legale nel contenzioso di cui in oggetto;



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare l'Avv. Aldo Valentini, con Studio Legale in Via San Francesco, n. 30 – CAP 61121 PESARO, (C.F. VLNLDA53S23G479J – tel. 0721/69345, fax 0721/69028 – pec: aldo.valentini@mobilipecc.it), per la costituzione in giudizio di questo Comune avanti alla Corte di Appello di Ancona in opposizione al ricorso presentato da ...omissis..., notificato in data 9.2.2017;
- 3) di dare atto che il Sindaco conferirà apposita procura speciale al predetto legale affinché curi la costituzione in giudizio, nonché provveda al patrocinio ed alla assistenza del Comune in detta qualità, munendolo delle più ampie facoltà di legge, ivi incluse quelle di transigere, conciliare, chiamare in causa terze persone, nominare sostituti o domiciliatari;
- 4) di impegnare, con riserva di integrazione, la somma di euro 3.000,00, per la fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio, comprensiva degli accessori di legge, con imputazione della spesa al cap. 142 BP 2017;
- 5) di dare atto, inoltre, che per l'intera fase del grado d'appello, sarà dovuto l'importo di € 6.000,00, oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA, IVA), per complessivi € 8.754,72 (compresa ritenuta d'acconto).

Il Sindaco
Responsabile del Settore Amm.vo
dott. Bruno Ciucci

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del/i mandato/i di pagamento.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario